

Collezione Editoriale **Fondazione Inarcassa**

Avv. Giuseppe De Carlo per Fondazione Inarcassa Aprile 2025

**PROFILI GIURIDICI DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DI
ARCHITETTI E INGEGNERI**

fondazione
INARCASSA

Profili giuridici della responsabilità civile professionale di Architetti e Ingegneri

Avv. Giuseppe De Carlo per Fondazione Inarcassa
Aprile 2025



Prefazione di Andrea De Maio

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di responsabilità professionale ha imposto, negli ultimi anni, una riflessione approfondita sul ruolo tecnico, giuridico e deontologico dei professionisti dell'area dell'ingegneria e dell'architettura. In un contesto caratterizzato da elevata complessità, crescente esposizione patrimoniale e aspettative sempre più stringenti da parte dei committenti, diventa imprescindibile fornire strumenti di analisi e interpretazione che aiutino a delineare i confini – spesso sfumati – tra obbligo contrattuale, dovere professionale e responsabilità civile.

Il presente lavoro, curato dall'Avv. Giuseppe De Carlo, affronta in maniera puntuale e rigorosa i profili giuridici della responsabilità civile degli architetti e degli ingegneri, con un approccio che coniuga il dato normativo con l'esperienza giurisprudenziale e le esigenze operative del settore. La trattazione muove dal quadro contrattuale entro cui si colloca l'attività professionale – tra contratto d'opera e appalto – per soffermarsi sul principio della diligenza qualificata come parametro oggi centrale nella valutazione dell'adempimento.

Particolare attenzione è dedicata alla responsabilità solidale e ai meccanismi assicurativi di tutela, con una ricognizione aggiornata delle principali tipologie di coperture presenti sul mercato, inclusa la polizza decennale postuma. Si tratta di aspetti essenziali in un momento storico in cui le richieste di garanzia, trasparenza e affidabilità nei confronti dei tecnici risultano sempre più pressanti.

Dallo studio emerge la necessità di fare chiarezza sulla responsabilità in solido, che crea una sperequazione tra il libero professionista che non può fallire e l'appaltatore che, invece, ne ha facoltà. Le criticità investono anche il tema della prescrizione, che andrebbe normata in maniera uniforme, per garantire la certezza del *dies ad quem* per il professionista e i suoi eredi. Parimenti, andrebbe risolta l'asimmetria tra il professionista che ha l'obbligo della copertura RC e le Compagnie assicuratrici, che possono scegliere di non contrattualizzare coloro che abbiano già denunciato uno o più sinistri.

Si tratta, in definitiva, di uno studio che arricchisce il dibattito tecnico-giuridico su una materia tanto specialistica quanto strategica, suggerendo al contempo una direzione chiara per il legislatore, le imprese e i professionisti: quella di una responsabilità professionale consapevole, proporzionata ai rischi effettivi e accompagnata da strumenti di tutela efficaci e sostenibili.

Aprile 2025

INDICE

■	<i>Scope of work and abstract</i>	7
■	Introduzione metodologica	9
■	1. I servizi di ingegneria e architettura: i diversi ruoli assunti dal professionista	12
■	2. Contratto di prestazione d'opera e contratto d'appalto: diversi profili di responsabilità nei confronti del committente	16
■	3. La responsabilità professionale: la bipartizione tra obbligazioni di scopo e obbligazioni di mezzi	18
■	4. La diligenza quale nuovo presupposto della responsabilità professionale	28
■	5. L' <i>animus nocendi</i> : colpa lieve e colpa grave	31
■	6. La solidarietà passiva	36
■	7. Evoluzione normativa in tema di polizze assicurative	41
	a. Settore privato	
	b. Settore pubblico	
■	8. Le varie tipologie di polizze assicurative professionali: copertura e premi ulteriori	52
■	9. Focus: la polizza postuma decennale	59

Scope of work

Il presente elaborato si propone di analizzare la normativa di riferimento in materia di **responsabilità solidale di architetti e ingegneri**, in qualità di professionisti adibiti alla progettazione e alla direzione dei lavori nell'ambito di un contratto di appalto, sia pubblico che privato. Lo Studio intende esaminare la posizione dei citati professionisti – in particolar modo se operanti nel settore privato oppure come consulenti esterni delle stazioni appaltanti – i quali risultano significativamente esposti a livello patrimoniale nell'eventualità che arrechino danni a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.

Abstract

L'elaborato muove dalla disamina degli schemi contrattuali del contratto d'opera e dell'appalto che normalmente regolano l'attività delle figure tecniche coinvolte nella realizzazione di un'opera, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) della committenza, per concentrarsi successivamente su ruoli, funzioni e responsabilità dei professionisti che svolgono servizi di ingegneria e architettura (SIA).

Costituisce oggetto di particolare approfondimento la disciplina della responsabilità professionale, esaminata alla luce dei consolidati arresti giurisprudenziali sulla natura giuridica dell'obbligazione contratta dal professionista e sugli *standard* qualitativi attesi: elementi che appaiono entrambi funzionali a un'analisi critica delle coperture assicurative attualmente presenti sul mercato, cioè a verificare se e in quale misura le polizze RC professionali riflettano la complessità delle prestazioni che i tecnici sono tenuti a svolgere nel normale esercizio della propria attività.

Introduzione metodologica

Partendo da una breve introduzione circa le tipologie contrattuali caratterizzanti l'attività svolta da architetti e ingegneri – **contratto d'opera (art. 2222 c.c.)** e **contratto d'appalto (art. 1655 c.c.)** – il **paragrafo 1** si concentra sul settore degli appalti, con particolare riguardo ai cd. **"servizi di ingegneria e architettura" (SIA)**, che comprendono la fase di progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica nonché gestione dei cantieri e delle opere pubbliche. Nell'intero ciclo di realizzazione dell'opera intervengono ruoli diversi a cui conseguono differenti responsabilità, ai sensi dell'**art. 64 del DPR n. 380/2001 (T.U. Edilizia)**. In primis, rileva il **progettista**, incaricato dello studio, elaborazione e sintesi del progetto dell'opera da realizzare; successivamente, interviene la figura del **direttore lavori**, che si occupa della sorveglianza sull'intervento da realizzare. È, inoltre, prevista la figura del collaudatore, tecnico abilitato responsabile dell'esame della progettazione strutturale dell'opera, del rispetto dei tempi di esecuzione dell'appalto nonché della relazione del direttore lavori a opera ultimata.

Il **paragrafo 2** si concentra sui diversi rapporti giuridici intercorrenti tra **professionista, appaltatore e committente**, operanti su distinti piani di responsabilità. Nell'ipotesi del progettista, è indubbio che il rapporto intercorrente con il **soggetto affidatario dell'incarico** sia da ricondursi ad un contratto di prestazione d'opera/di lavoro subordinato, con conseguente **responsabilità diretta nei confronti del committente**; altresì è pacifico che, laddove il progetto sia **predisposto a cura dell'appaltatore**, solo quest'ultimo sia responsabile nei confronti del committente (salvo il diritto di regresso). Più discusso è il caso in cui il progetto è **predisposto dal committente**, in quanto la giurisprudenza non esclude del tutto la responsabilità del progettista in caso di danni e/o inadempimento, essendo tenuto ad operare secondo le **regole dell'arte** e della **diligenza** richiestagli dalla legge. Il **direttore lavori**, invece, è soggetto ad una disciplina meno rigorosa in tema di responsabilità, essendo generalmente nominato da parte del committente.

Al **paragrafo 3** si analizzano i diversi ruoli assunti dal professionista con riferimento al rapporto obbligatorio sotteso alla prestazione, venendo, pertanto, in rilievo la dicotomia **obbligazione di mezzi e obbligazioni di scopo/risultato**. Partendo dalla nozione di "esatto adempimento" e

attraverso un'analisi della giurisprudenza sviluppatasi sul tema nel corso degli anni – secondo la quale, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo dell'attività del debitore mentre nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo – si è arrivati a riconoscere **un'obbligazione di mezzi in capo al direttore lavori e collaudatore e un'obbligazione di risultato in capo al progettista**. Ciò implica anche una diversa responsabilità per inadempimento, essendo i primi chiamati a rispondere solo in merito alla condotta tenuta nell'espletamento delle loro funzioni, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'opera ex art. 1176 c.c. (risultato del quale, invece, risponde pienamente il progettista ai sensi dell'art. 1218 c.c., dal quale dipende anche la sua effettiva remunerazione). Tale bipartizione si riflette anche sul piano **probatorio** (implicando, a sua volta, la necessità di coperture assicurative più o meno ampie). Nelle obbligazioni di mezzi l'onere della prova è a carico del committente che è tenuto a dimostrare la mancata diligenza del direttore lavori/collaudatore mentre nelle obbligazioni di risultato è il progettista che dovrà dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per adempiere correttamente alla prestazione o l'effettiva impossibilità di adempiere per causa estranea alla sua sfera di controllo e prevedibilità.

A seguito dell'intervento delle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, che hanno statuito il superamento dogmatico della citata bipartizione – per cui il regime di responsabilità del professionista è sempre lo stesso, pertanto l'inadempimento consiste generalmente nell'imperizia, non ravvisandosi differenze sul regime di responsabilità a seconda che si tratti di inadempimento di obbligazioni di mezzi o di risultato – l'attuale parametro valutativo della responsabilità nascente a seguito di inadempimento delle obbligazioni di *facere* è la **diligenza professionale impiegata dal professionista**, alla cui disamina è dedicato il **paragrafo 4**. Si tratta di una diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., concernente l'applicazione di tutti i **know how tecnici di progettazione** pertinenti affinché si fornisca al committente un progetto concretamente e lecitamente realizzabile.

La diligenza assume importanza anche ai fini dell'accertamento della cd. **colpa professionale**, oggetto di analisi al **paragrafo 5**. A seconda della gravità dell'errore commesso e del livello di diligenza impiegato nel caso concreto, si configurerà un diverso grado di colpa: tuttavia, ai fini dell'operatività della polizza, rileva la sola **colpa lieve** (a seguito di errori cd. scusabili causati da **imprudenza, negligenza o imperizia**), sempre che sia accertato il **nesso causale** tra la condotta lesiva del professionista e il danno prodotto.

Accertato l'inadempimento (o l'adempimento inesatto), trattandosi sovente di un danno riconducibile ad una pluralità di azioni ascrivibili a soggetti differenti, si pone il tema della **responsabilità solidale**, oggetto di trattazione al **paragrafo 6**, che trova fondamento nell'**art. 2055 c.c.**, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale ma che la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile anche per casi di responsabilità contrattuale in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato (sempre a patto che sia accertato il nesso causale). La conseguenza è che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altra corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta. Da un contesto siffatto, la figura del professionista, laddove responsabile in solido, risulta particolarmente esposta dal punto di vista risarcitorio, soprattutto in considerazione del fatto che il singolo, quale persona fisica, è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale, rendendosi necessaria una copertura assicurativa che includa il vincolo solidale.

Fatte queste premesse, il **paragrafo 7** presenta un **excursus normativo in tema di polizze assicurative**, partendo dalla nascita dell'obbligo di dotazione di RC professionale fino ai giorni odierni, distinguendo il settore **pubblico** (nel quale le spese di assicurazione sono a carico della stazione appaltante e relativamente al quale sussiste uno schema tipo stabilito dal **d.m. 193/2022**) da quello **privato** (ambito decisamente meno regolamentato e fortemente incline alle speculazioni di mercato).

Il **paragrafo 8** è dedicato alle varie tipologie di polizze assicurative professionali presenti sul mercato, classificate sulla base delle tipologie di danni coperti – laddove si distinguono le **all risks** dalle **polizze a rischi nominati** – sulla loro efficacia temporale – distinguendosi le polizze **claims made** (per richiesta fatta) da quelle **loss occurrence** (per epoca di accadimento del fatto illecito) – nonché sulla retroattività – in merito alla quale si distinguono le **postume** (copertura ulteriore dopo il termine dell'efficacia della garanzia) dalle **ultrattive** (coprono le richieste di risarcimento che pervengono dopo il termine di efficacia della polizza e che non sia stata rinnovata dall'assicurato).

Infine, il **paragrafo 9** contiene un breve approfondimento sulla polizza cd. **decennale postuma**, attualmente obbligatoria per legge solo per determinate categorie di professionisti. Tale tipologia di polizza, laddove già inclusa contrattualmente e non soggetta a disdetta per sinistro prima della scadenza, si mostra più efficiente a livello di copertura assicurativa.

1. I servizi di ingegneria e architettura: i diversi ruoli assunti dal professionista

[SIA – progettista – direttore lavori – collaudatore]

Generalmente, gli schemi contrattuali che regolano l'attività svolta da architetti e ingegneri sono i **contratti d'opera (art. 2222 c.c.)**¹ e i **contratti d'appalto (art. 1655 c.c.)**². Queste due fattispecie hanno in comune **l'obbligazione, verso il committente, di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio**. La differenza sta nella circostanza per cui nel contratto d'opera la maggior parte dell'esecuzione è caratterizzata dall'attività prevalente del singolo, pur se coadiuvato da altri componenti (secondo il modello organizzativo della piccola impresa); l'appalto presuppone, generalmente, l'esercizio dell'attività mediante un'organizzazione di media o grande impresa, una sorta di "catena di montaggio" che richiede una più dettagliata suddivisione ed organizzazione di ruoli e mansioni.

Nel settore degli appalti, e particolarmente in quelli pubblici, l'insieme delle attività professionali riguardanti le fasi di progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e di gestione dei cantieri delle opere pubbliche (inclusi gli interventi edilizi ed infrastrutturali) costituiscono i cd. **"servizi di ingegneria e architettura"**. I SIA si estendono anche alla progettazione urbanistica, cioè alle attività di pianificazione e sviluppo di aree urbane e/o di riqualificazione. Rientra nei SIA anche l'attività di validazione dei progetti delle opere, finalizzata a garantire la correttezza e l'aderenza alle normative di settore e agli *standard* tecnici.

¹ Contratto d'opera: *"Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV."*

² Contratto d'appalto: *"L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro."*

Le figure professionali coinvolte nell'iter di realizzazione dell'opera sono delineate all'interno del **DPR n. 380/2001 (T.U. edilizia)**, che si occupa di definirne ruoli e responsabilità.³

Preliminarmente, viene in rilievo la figura del **progettista** che, ai sensi dell'art. 64, comma 1 del T.U. Edilizia, è chiamato a definire gli elementi che concorrono allo sviluppo dell'opera da realizzare, in qualità di tecnico iscritto al rispettivo albo. Si occupa delle fasi di **studio, elaborazione e sintesi del progetto**, riassumendo le caratteristiche finali dell'intervento all'interno di un elaborato unitario. L'attività di progettazione deve garantire l'idoneità qualitativa dell'opera, da eseguirsi con diligenza e competenza affinché sia esente da vizi e difformità e conforme alle norme tecniche di riferimento. Il progettista ha, quindi, la **responsabilità diretta** della progettazione di tutte le componenti strutturali dell'opera, comunque realizzate.

Il **direttore lavori** – designato dal committente e che non necessariamente coincide con la persona del progettista – è incaricato della **sorveglianza sull'intervento da realizzare**, sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 64, comma 1 T.U. Edilizia. Tale attività, pur non richiedendo la presenza continuativa in cantiere, implica il **controllo dei successivi stadi di avanzamento dell'opera**, nonché la **verifica dell'osservanza delle regole dell'arte e della corrispondenza dei materiali impiegati**. Nel settore pubblicistico, il direttore lavori può essere adibito anche al **coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva**, ma considerata l'importanza di tale funzione il **Codice dei contratti pubblici (art. 114, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023)** ne ha limitato la portata applicativa ai soli

³ Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità: *“La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*

La costruzione delle opere di cui all'art. 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.”

contratti di importo inferiore al milione di euro (essendo necessario, nelle residue ipotesi, procedere alla nomina di un'apposita figura).⁴

Un'altra qualifica che può assumere il professionista è quella di **collaudatore**, anch'esso nominato dal committente. Secondo quanto previsto dall'**art. 67, comma 2 del T.U. Edilizia**⁵, il collaudatore è un tecnico abilitato (ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno 10 anni) che deve necessariamente essere terzo ed indipendente rispetto alle figure del progettista e direttore lavori. Nel caso specifico degli appalti pubblici, questa garanzia di imparzialità è richiesta anche nei confronti della stazione appaltante. Infatti, l'**art. 116, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023** prevede che, nel caso in cui si tratti di un soggetto interno all'amministrazione, il collaudatore debba appartenere a strutture funzionalmente indipendenti.⁶

⁴ Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti: "4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia."

⁵ Collaudo statico: "2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera".

⁶ Collaudo e verifica di conformità: "Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare

Il collaudatore è responsabile dell'**esame della progettazione strutturale dell'opera**, del **rispetto dei tempi di esecuzione** dell'appalto, delle indagini eseguite (sia in fase di progettazione che di costruzione), nonché della **relazione del direttore lavori** a opera ultimata. Nell'ambito dell'incarico conferito e ai fini del suo corretto esercizio, il collaudatore può richiedere tutti gli elementi utili (studi, relazioni, *report*, *etc.*) per accertare la sicurezza, la durabilità e la collaudabilità dell'intervento.

Come si evince dall'elevato tecnicismo delle attività che sono chiamati a svolgere, i soggetti esercenti i servizi di ingegneria e architettura devono essere in possesso di **qualifiche adeguate** e riconosciute sia a livello nazionale che europeo.

Proprio in ragione della specificità della materia, l'affidamento dei SIA è destinatario di un'apposita disciplina nel settore pubblicistico, dove entrano in gioco la tutela dell'interesse generale e il corretto impiego di risorse pubbliche.⁷

Correlatamente all'elevato tecnicismo del ruolo, indipendentemente dalla concreta mansione svolta, al professionista è richiesto un particolare tipo di diligenza nell'espletamento delle sue funzioni (cd. diligenza qualificata⁸, con conseguente particolare regime di responsabilità in caso di errore, ritardo nell'adempimento o inadempimento *tout court*).

complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice."

⁷ Agli affidamenti dei SIA sono dedicate singole disposizioni codicistiche nonché l'intera parte V dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, costituente disciplina di dettaglio.

⁸ Si rinvia al paragrafo 3 per una più approfondita trattazione.

2. Contratto di prestazione d'opera e contratto d'appalto: diversi profili di responsabilità nei confronti del committente

[progetto – vizi progettuali – responsabilità nei confronti del committente]

In linea generale, anche se la prestazione del professionista è resa nell'ambito di un contratto d'appalto, il suo rapporto con il **soggetto affidatario dell'incarico** (sia esso l'appaltatore o il committente) è regolato dalle specifiche disposizioni del contratto d'opera stipulato tra le due singole parti, mentre il contratto d'appalto esplica i suoi effetti solo tra committente ed appaltatore.

Con riferimento alla figura del progettista, va premesso che la sua prestazione può essere richiesta sia dal committente che dall'appaltatore: viene, pertanto, a crearsi una rete di rapporti sostanziali, giuridicamente distinti ed operanti su piani di responsabilità differenti.

In primo luogo, viene in rilievo il **rapporto professionista e soggetto affidatario dell'incarico**, che è riconducibile al contratto d'opera o al rapporto di lavoro subordinato, a seconda che la prestazione intellettuale sia svolta in autonomia ed a proprio rischio o si sostanzi nello svolgimento di un'attività propria nell'ambito di una struttura imprenditoriale altrui. In entrambi i casi, il progetto viene predisposto dal professionista che, di conseguenza, risponderà direttamente nei confronti del committente – più specificamente, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. nel caso sia un libero professionista e ai sensi dell'art. 2104 c.c. nel caso sia un lavoratore subordinato.⁹

Qualora il **progetto sia predisposto a cura dell'appaltatore** – a mezzo di propri collaboratori o tramite consulenti esterni – solo quest'ultimo sarà responsabile nei confronti del committente, fatto salvo il diritto di regresso

⁹ Di cui si tratterà ampiamente nei paragrafi 2 e 3.

nei confronti del professionista se quest'ultimo abbia contribuito ad arrecare il danno.¹⁰

Vi è, infine, l'ipotesi in cui **il progetto sia stato predisposto a cura del committente**. Sebbene appaia opportuno escludere qualsivoglia responsabilità di appaltatore e professionista – sia lavoratore autonomo che subordinato – essendo questi chiamati ad eseguire l'opera sulla scorta delle indicazioni contenute nel progetto, la giurisprudenza si è sempre mostrata rigorosa sul tema, sottolineando come l'esecuzione della commessa debba, in ogni caso, avvenire sulla scorta delle regole dell'arte, non potendo escludersi del tutto la responsabilità dell'appaltatore e del professionista:

“In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell'opera, l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente. Ne consegue che la responsabilità dell'appaltatore [e del professionista], con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia denunciato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto.” (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8813).

Con riferimento alla figura del **direttore lavori**, la questione appare più semplice: nella maggior parte dei casi, il direttore lavori è nominato dal committente, con conseguente **diminuzione di autonomia dirigenziale e di responsabilità**, analogamente a quanto previsto nell'ultima ipotesi relativa al progettista.

¹⁰ Alla medesima conclusione si perviene laddove il singolo progettista operi, quale lavoratore autonomo, nell'ambito di una società di ingegneria.

3. La responsabilità professionale: la bipartizione tra obbligazioni di scopo e obbligazioni di mezzi

[obbligazioni – rapporto obbligatorio – responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – obbligazioni di mezzi e di scopo – inadempimento – ritardo nell’adempimento – inesatto adempimento – diligenza qualificata – imperizia – contratti d’opera intellettuale]

È noto che per effetto della stipula di un contratto si instaura tra le parti un **rapporto obbligatorio**¹¹. Quindi sorge in capo a ciascuna parte, il **dovere di adempiere alla prestazione** che deve comunque essere suscettibile di valutazione economica, anche laddove si identifichi in una prestazione di *facere* (com’è il caso dell’attività dei prestatori d’opera).

Il sorgere di un’obbligazione, tuttavia, non significa necessariamente che le parti adempiano ai doveri contrattualmente assunti o che lo facciano correttamente: è in tale contesto che entrano in gioco le nozioni di **inadempimento e adempimento inesatto**.

In termini generali, la nozione di “adempimento inesatto” è ricavabile *a contrariis* dall’**art. 1218 c.c.**, e può essere definito come non esatta esecuzione della prestazione (la norma definisce “debitore” il soggetto che non esegue correttamente la prestazione).¹² Anche l’inadempimento *tout court* può configurarsi quale inesatta esecuzione della prestazione, da intendersi come prestazione non conforme alle previsioni concordate.¹³

¹¹ L’art. 1173 c.c., rubricato “fonti delle obbligazioni”, infatti, enuclea tra queste, il contratto, il fatto illecito nonché ogni altro atto o fatto idonee a riprodurle.

¹² Responsabilità del debitore: “*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*”.

¹³ “*L’inadempimento contrattuale è costituito dall’inesecuzione di una prestazione per effetto della mancata attuazione, da parte dell’obligato, dell’impegno di diligenza e di cooperazione richiesto, secondo il tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell’interesse del creditore, nel presupposto che la prestazione sia oggettivamente*

Diverso è il caso dell'**inadempimento dettato da ritardo nell'esecuzione della prestazione**:

- laddove la prestazione, sebbene in ritardo, sia ancora utile, non si configura inadempimento se non vi è stata precedente costituzione in mora;¹⁴
- se, invece, viene meno l'interesse creditorio alla prestazione (in quanto la sua tempestività era elemento intrinseco alla sua utilità), si configura inadempimento contrattuale.

Fatte queste premesse, ciò che rileva in questa sede sono le conseguenze dell'inadempimento contrattuale (a prescindere dal fatto che lo ha originato) ossia la nascita di una **responsabilità** in capo alla parte inadempiente.

I profili di responsabilità che investono la figura del professionista tecnico sono di diversa natura, ricomprendendo sia l'ambito penale che civile. In quest'ultimo caso, a seconda del soggetto leso, si usa distinguere:

1. la responsabilità **contrattuale**, per inadempimento, se il danno è procurato al committente dell'opera;
2. la responsabilità **extracontrattuale**, per danno verso il terzo, se il progetto è stato commissionato dall'appaltatore.

Nell'ambito della responsabilità contrattuale, con specifico riguardo alle prestazioni professionali (che, si ricorda, costituiscono prestazioni di *facere*), in giurisprudenza si usa distinguere tra la responsabilità derivante dall'inadempimento di un'**obbligazione di mezzi** o di un'**obbligazione di risultato**.

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** hanno fornito un'attenta definizione delle due categorie:

“nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo dell'attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga l'attività richiesta nel modo dovuto. In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel senso che la

possibile. L'avvenuto, pieno soddisfacimento di simile impegno, costituisce l'oggetto della prova cui il debitore è tenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c. per sottrarsi alla responsabilità per l'inadempimento” (cfr. Cass., 24 febbraio 1995, n. 2115).

¹⁴ La costituzione in mora è regolata dal successivo art. 1219 c.c.: *“Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.*

Non è necessaria la costituzione in mora:

- 1) *quando il debito deriva da fatto illecito;*
- 2) *quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;*
- 3) *quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.”*

diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo, con l'ulteriore corollario che il risultato è caratterizzato dall'aleatorietà, perché dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi.

Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obbligazione".¹⁵

Nelle obbligazioni di mezzi, il professionista è tenuto solo ad adempiere la prestazione, svolgendo l'attività nel modo pattuito. L'interesse del committente si limita all'attività fornita dal professionista con determinate caratteristiche. La prestazione si identifica nell'attività diligente, perita ed esperta: pertanto, il professionista ha diritto al compenso a prescindere dall'esito positivo della sua attività. È questo il caso in cui egli assuma il ruolo di **direttore lavori** (incaricato di vigilare sul regolare andamento dell'opera e del relativo cantiere) o di **collaudatore** (tenuto alla verifica di conformità della commessa al progetto iniziale).

Qualora, invece, il professionista ricopra il ruolo di **progettista** (chiamato a predisporre il progetto dell'opera da realizzare), l'obbligazione contrattuale è di risultato: ai fini dell'esatto adempimento, il professionista è tenuto a realizzare esattamente il risultato perseguito, caratterizzante l'elemento funzionale sia all'interesse del committente che all'effettiva **remunerazione del progettista**, non essendo sufficiente il mero comportamento conforme a diligenza.

Seguendo quest'impostazione, a seconda del ruolo ricoperto, possono trarsi diverse conclusioni in tema di responsabilità del professionista.

¹⁵ Cass., S.U., 28 luglio 2005, n. 15781. In merito, si menzionano anche i "Principi per i contratti commerciali internazionali" elaborati da Unidroit che ripropongono, per i contratti internazionali, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato e indicano alcuni criteri per determinare il tipo di obbligazione concretamente dedotto in contratto (artt. 5.4 e 5.5.).

Al direttore lavori e al collaudatore si applica la disciplina prevista dal sopracitato **art. 1176 c.c.**¹⁶, specificamente il comma 2 sulla **diligenza qualificata**.¹⁷

Al contrario, nei riguardi del progettista opera il più oneroso **art. 1218 c.c.** che impone il risarcimento del danno nel caso di adempimento inesatto della prestazione, **fatta salva la prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo o dell'effettiva impossibilità della prestazione**, da intendersi come assoluta/insuperabile e riconoscibile sulla base di criteri oggettivi. La giurisprudenza, infatti, richiede che affinché la prestazione possa dirsi adempiuta, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il prestatore d'opera *"deve eseguire l' "opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell' "homo eiusdem condicionis ac professionis", sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto"*.¹⁸

Ciò detto, l'attività professionale del progettista è oggetto di valutazione sotto un **duplice profilo**: non è sufficiente che egli abbia operato con la diligenza professionale richiesta dalla legge, ma è suo onere anche conseguire esattamente il risultato come pattuito in sede di stipula del contratto, con conseguente ampliamento delle ipotesi di responsabilità per cui potrebbe essere chiamato a rispondere.¹⁹

La bipartizione tra obbligazione di mezzi e di risultato comporta differenze anche sul piano **probatorio** (che, a loro volta, rendono opportune coperture assicurative più o meno ampie).

Nel primo caso – corrispondente all'ipotesi del direttore lavori/collaudatore – il committente ha l'onere di provare l'inadempimento nonché la mancanza della diligenza nella condotta tenuta dal professionista. Se, invece, si tratta di un'obbligazione di risultato, l'onere probatorio è a carico del progettista, che dovrà dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per adempiere correttamente alla prestazione. Laddove sia configurabile un inadempimento, per liberarsi il professionista dovrà dimostrare l'effettiva impossibilità di adempiere per causa estranea alla sua sfera di controllo e

¹⁶ Diligenza nell'adempimento: *"Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia."*

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."

¹⁷ Vedi, più specificamente, paragrafo 3.

¹⁸ Cfr. Cass. civ., sez. II, ordinanza del 29 ottobre 2021, n. 30777.

¹⁹ La giurisprudenza è, da tempo, ormai costante in tal senso (cfr. Cass., n. 9189/2020; id. n. 13880/2018; id. n. 1530/1996).

prevedibilità.²⁰ È, ovviamente, sempre necessario provare il nesso di causalità intercorrente tra la condotta (commissiva od omissiva) del professionista e il danno subito dal committente/terzo.

Per giurisprudenza consolidata, *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista”*.²¹

La giurisprudenza è intervenuta anche nell'ottica di ristabilire un **equilibrio**, avendo riscontrato che nella prassi le prestazioni professionali venivano via via inquadrare come obbligazioni di risultato sulla base del fatto che il “risultato” da raggiungere costituisse pur sempre un sostrato imprescindibile dell'attività intellettuale, da prestarsi con un particolare grado di diligenza. Tale attività professionale, infatti, è obiettivamente tesa al conseguimento del risultato, il quale non può essere del tutto escluso dal paradigma della responsabilità professionale, salvi i casi non imputabili al professionista o di impossibilità oggettiva. Si era fatto, così, strada un orientamento che ammetteva la sussistenza di una **presunzione di competenza e conoscenza/conoscibilità** in capo al professionista, finendo per oggettivizzare la colpa e ravvisando profili di risultato nelle prestazioni richieste, anche mediante *factio iuris*.²²

²⁰ “Le obbligazioni, siano esse “di risultato” o “di mezzi”, sono sempre finalizzate a riversare nella sfera giuridica del creditore una “utilitas” oggettivamente apprezzabile, fermo restando che, nel primo caso, il risultato stesso è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell'obbligazione “di mezzi” il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori e concomitanti. Ne consegue che il debitore “di mezzi” prova l'esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli dell'attività, mentre non ha l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili” (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2014, n. 4876).

²¹ Cfr. Cass. civ., sez. II, 31 luglio 2006, n. 17306.

²² “Se è vero che obbligazione inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, in determinate circostanze esse assumono le caratteristiche delle obbligazioni di risultato” (Cass., n. 1040/1995). Vi è quindi la possibilità che la prestazione professionale intellettuale “debba, per il suo particolare contenuto, qualificarsi come obbligazione di risultato” (Cass., n. 3389/1988). In tal senso, vedi anche Cass. n. 11728/2002.

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** hanno stabilito che *“l’obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d’opera intellettuale, costituisce un’obbligazione di risultato”* essendo il professionista tenuto a fornire un risultato consistente appunto in un progetto esente da difetti tecnici.²³

La riconducibilità delle prestazioni professionali alle obbligazioni di risultato comportava, però, anche l’applicazione del disposto di cui all’**art. 2226 c.c.** sulle difformità e i vizi dell’opera nel contratto di prestazione d’opera (anche professionale), che prevede la prescrizione dell’azione di denuncia dei vizi occulti entro un anno decorrente dal giorno della loro scoperta.²⁴

Sull’applicazione dell’**art. 2226 c.c.** al contratto d’opera professionale, come sulla ripartizione dell’onere della prova, si sono aperti contrasti giurisprudenziali, con ovvie conseguenze in tema di responsabilità del professionista.

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, nella **sentenza n. 15781/2005**, hanno definito l’attività di redazione di un progetto di ingegneria/architettura come un’obbligazione di risultato, e dunque ritenendo inapplicabili *“alla prestazione d’opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nelle ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposizioni dell’art. 2226 c.c. in tema di difformità e vizi dell’opera”*.²⁵

²³ Cfr. Cass. S.U., 28 luglio 2005, n. 15781; id. n. 1294/2003; id. n. 2540/1997; id. n. 3879/1996; id. n. 1530/1996; id. n. 1040/1995; id. n. 8033/1993; id. n. 12820/1992; id. n. 488/1985.

²⁴ Difformità e vizi dell’opera: *“L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.*

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668.”

²⁵ *“Le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c. (...); pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere*

Secondo la Suprema Corte, **il regime di responsabilità del professionista è sempre lo stesso**, pertanto l'**inadempimento** consiste generalmente nell'**imperizia**, non ravvisando differenze sul regime di responsabilità a seconda che si tratti di inadempimento di obbligazioni di mezzi o di risultato: *"Il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza. In particolare, per quanto attiene alla diligenza, l'art. 1176, comma 2, c.c. ne qualifica il contenuto allorché si tratti di valutare il comportamento del professionista (la cui diligenza deve essere conforme alla natura dell'attività professionale da svolgere), con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale e di tendenza (salvo quanto previsto dalla specifica normativa dettata per tale tipo di rapporto), le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.) e che consentono di operare la definizione di inadempimento nel quadro della attuazione del rapporto.*

Il regime di responsabilità del professionista (la cd. colpa professionale) è sempre il medesimo, per cui, l'inadempimento, oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione, consiste generalmente nell'imperizia, ossia nell'errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale, sia quando il professionista risponde solo per dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.) sia quando – secondo le regole comuni – deve rispondere anche di colpa (art. 1176, comma 2, c.c.).

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha, quindi, alcuna incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, notandosi in proposito come lo stesso standard di diligenza del professionista sia cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 11.8.1990, n. 8218)".

Tale pronuncia è certamente rilevante in tema di responsabilità del professionista, soprattutto per quanto riguarda la prescrizione dell'azione di risarcimento danni. In questo contesto, emerge ancor di più la necessità di assicurarsi con una polizza particolarmente estesa sotto il profilo temporale, avendo il danneggiato un lasso di tempo maggiore per agire nei confronti

costituito dalla distinzione — priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista — fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata."

del professionista.²⁶ Occorre rilevare un'evidente criticità, che va rimessa al legislatore, in quanto i prodotti assicurativi più evoluti coprono al massimo un arco temporale di dieci anni dalla loro sottoscrizione, mentre i vizi e i difetti delle opere derivanti da attività intellettuali possono essere denunciati entro dieci anni dal momento in cui il danneggiato ne viene a conoscenza. Ne consegue che tutti i danni rilevati tardivamente sono sistematicamente fuori dal perimetro di una garanzia postuma decennale. Gli eredi, completamente ignari e inermi, troppo spesso finiscono con il pagare questa costruzione normativa che è un *unicum* in ambito europeo.

Le stesse **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, nella **sentenza n. 13533/2001** e nella già citata **sentenza n. 15781/2005**, hanno rilevato ulteriori criticità legate alla bipartizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato con riferimento alla diversità dell'onere probatorio:

“Sotto il profilo dell'onere della prova, la distinzione (talvolta costruita con prevalente attenzione alla responsabilità dei professionisti intellettuali e dei medici in particolare) è stata utilizzata per sostenere che mentre nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, sul creditore incombe l'onere della prova che il mancato risultato è dipeso da scarsa diligenza, nelle obbligazioni di risultato, invece, sul debitore incombe l'onere della prova che il mancato risultato è dipeso da causa a lui non imputabile.

Ma anche sotto tale profilo la distinzione è stata sottoposta a revisione sia da parte della giurisprudenza che della dottrina. Infatti, questa Corte ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (...)

A sua volta, la dottrina, sia civilistica che processualistica, tende ad un'applicazione unitaria dei principi generali in materia di onere della prova, sia in tema di inadempimento, sia di risarcimento del danno, che infine in

²⁶ Cfr. Cass. civ., sentenza n. 28575/2013: “i vizi e i difetti delle opere derivanti da attività intellettuali possono essere denunciati entro 10 anni dal momento in cui se ne viene a conoscenza”. Si tratta in questo caso di un'opera intellettuale e non manuale; quindi, sono necessari più giorni per una valutazione tecnica di un progetto.

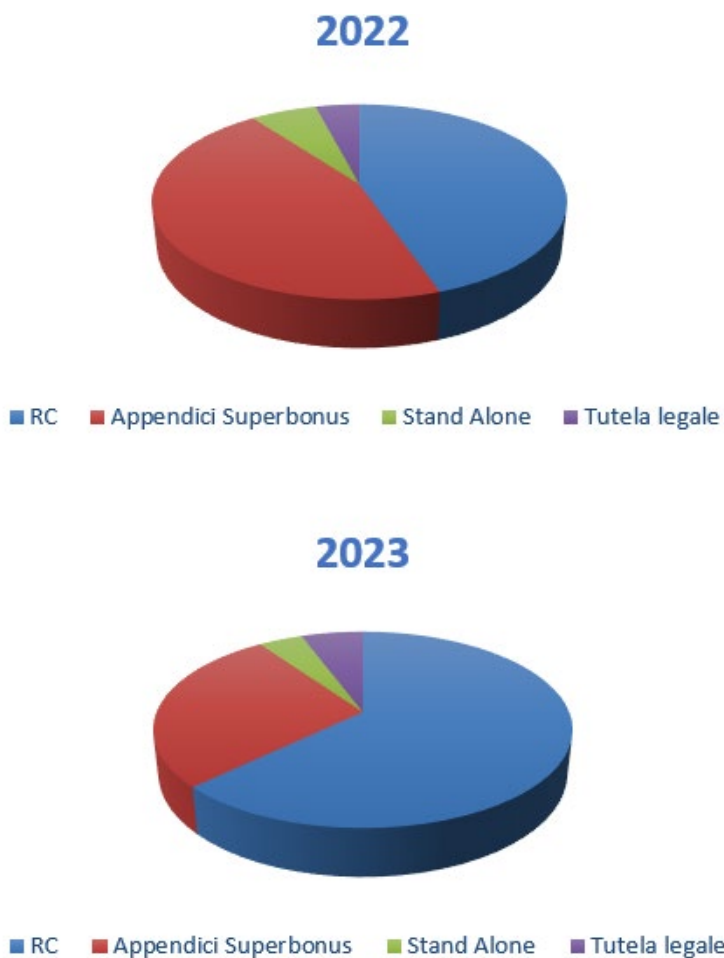
*tema di risoluzione del contratto, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione (se di mezzi o di risultato)".*²⁷

La Cassazione ha concluso che, anche nel caso di obbligazione di mezzi, grava sulla parte inadempiente l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Pertanto, in tema di responsabilità del professionista, è irrilevante il ruolo concretamente assunto (progettista o direttore lavori/collaudatore), essendo la **dicotomia obbligazioni di risultato-obbligazioni di mezzi da considerarsi superata**.²⁸

²⁷ Cfr. Cass., S.U., sentenza n. 15781/2005.

²⁸ Cfr. Cass. S.U., sentenza n. 577/2008: la Corte afferma che la dicotomia in questione, sebbene rivesta una funzione descrittiva, debba considerarsi *"dogmaticamente superata"*.

Fig. 1: confronto tra le diverse tipologie di polizze professionali emesse negli anni del superbonus (2022/23): ²⁹



²⁹ Fonte Lloyd's Assigeco

4. La diligenza quale nuovo presupposto della responsabilità professionale

[diligenza – diligenza professionale – diligenza del buon padre di famiglia – colpa]

A seguito del superamento della bipartizione tra obbligazione di mezzi e di risultato, in ambito tecnico, il parametro valutativo delle obbligazioni di *facere* e della correlata responsabilità in caso di inadempimento, è costituito dalla **diligenza professionale impiegata**, che deve essere adeguata alla specifica attività esercitata.

In linea generale, la diligenza va tenuta distinta dai concetti di **correttezza e buona fede**, ai sensi dell'art. 1175 c.c.³⁰. Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nel corso dell'esplicarsi dell'intero rapporto obbligatorio, mentre la diligenza individua le concrete modalità di esecuzione della prestazione e impone al prestatore d'opera di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse della controparte all'esatto adempimento, secondo quanto disposto dall'**art. 1176 c.c.** La diligenza rappresenta, pertanto, lo "sforzo" richiesto all'obbligato nell'adempiere la prestazione.

La norma è di particolare rilevanza in quanto introduce nel nostro ordinamento un criterio "elastico" – adeguabile a situazioni eterogenee – ma anche "oggettivo" per la valutazione di un comportamento, legata alla cura e all'attenzione imposte alle circostanze del caso concreto e dal tipo di esigenza da soddisfare.³¹

La **diligenza del buon padre di famiglia**, come definita all'art. 1176, comma 1, rileva in maniera "astratta", ed esprime un livello di diligenza media,

³⁰ Comportamento secondo correttezza: *"Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza"*.

³¹ A titolo esemplificativo, in tema di contratto d'appalto, la Cassazione ha ritenuto violato l'art. 1176 c.c. da parte di un appaltatore che *"nell'ipotesi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commissionatagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera"* (cfr. Cass. 12995/2006).

ricavabile dalle indagini sui comportamenti umani e applicabile quale criterio valutativo per la generalità dei rapporti obbligatori.

Nel caso specifico del professionista, qualsiasi ruolo egli ricopra, la diligenza che rileva è, invece, **qualificata**, definita dall'art. 1176, comma 2 c.c. come **"professionale"**, ossia calibrata su un soggetto avente cognizioni maggiori dell'uomo medio in quel determinato ambito.

È sulla base della natura e del grado di diligenza richiesti che viene definita la responsabilità dell'obbligato in caso di inadempimento: si configurerà colpa lieve, per ogni minimo inadempimento, laddove sia richiesto un maggior grado di diligenza mentre, in caso di minor perizia, la violazione dovrà essere più consistente dal punto di vista soggettivo, ritenendosi necessaria almeno la colpa grave.³²

Nelle attività professionali, pertanto, la diligenza assume importanza ai fini dell'accertamento della cd. **colpa professionale**, che riguarda:

- l'individuazione delle **modalità di comportamento** a cui il professionista è tenuto in relazione alla natura della prestazione e delle circostanze del caso;
- il controllo della **conformità del comportamento** concretamente tenuto con il modello "tipico", adattato alla situazione contingente.

Sul tema è intervenuta la **Sezione Terza della Cassazione civile** che, nella **sentenza n. 19883/2015**, ha sottolineato che la **diligenza di cui all'art. 1176 c.c. rappresenta l'inverso logico della nozione di colpa**: è in colpa chi non è stato diligente, là dove chi tiene una condotta diligente non può essere ritenuto in colpa. Nel caso specifico dell'inadempimento delle obbligazioni professionali, il comma 2 dell'art. 1176 c.c. prescrive un criterio più rigoroso di accertamento della colpa.

Il professionista, infatti, è in colpa non solo quando tiene una condotta difforme da quella del buon padre di famiglia, ma anche quando tiene una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto un ideale **professionista "medio"** di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, che non è un professionista mediocre, ma **"serio, preparato ed efficiente"**.

Quando si parla di "professionista medio" si fa riferimento a una "diligenza buona", quella di un "buon professionista", regolato ed accorto, esercente la

³² Sebbene, con l'abrogazione del precedente art. 1224 del codice civile, non siano stati riportati i tre diversi gradi di diligenza del *bonus pater familias*, citati nel vecchio codice, come *minima*, *media*, *massima* (cui corrispondevano i tre gradi di colpa *lata*, *levis*, *levissima*), il giudice non è comunque esente da una valutazione del grado di responsabilità, sussistendo nell'attuale sistema la previsione della responsabilità aggravata (in specifiche ipotesi previste *ex lege*) nonché casi di minor rigore valutativo. Per un approfondimento circa l'elemento soggettivo della condotta, vedi par. 4.

sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale.³³

La diligenza professionale, perciò, concerne l'applicazione di tutti i **know how tecnici di progettazione** pertinenti affinché si fornisca al committente un progetto concretamente realizzabile, a cui consegua una positiva valutazione di fattibilità del risultato conseguito, fermi i casi in cui intervengano variabili al di fuori della sfera di controllo del professionista che possono influire negativamente sulla qualità del prodotto finale.

La condotta professionale priva del giusto grado di diligenza giustifica il committente al **mancato pagamento del compenso** del professionista. La giurisprudenza più recente, infatti, ha riconfermato un orientamento diffuso da tempo, per cui il committente ha il diritto di non procedere al pagamento della prestazione professionale al tecnico che non adempia all'obbligazione in maniera diligente (o, alternativamente, di richiedere la risoluzione del contratto).³⁴

Sul piano pratico, ne deriva che il professionista è tenuto a definire *ex ante* la tipologia di condotte che ritiene necessitino di un'apposita copertura assicurativa, soprattutto nell'eventualità di un successivo contenzioso.

³³ Cfr. Cass., 8 marzo 1979, n. 1441.

³⁴ Cfr. Cass. civ. n. 8058/2023; id., n. 3686/2021; id., n. 1214/2017; id., n. 2257/2007.

5. L'*animus nocendi*: colpa lieve e colpa grave

[inadempimento – elemento soggettivo – colpa – colpa lieve – colpa grave – dolo – errore – danni]

Il tema della responsabilità sorge quando si verificano **errori professionali** per disattenzione, incuria o imperizia, con effetti diversi sulla titolarità della stessa (e sul conseguente *quantum* risarcitorio) a seconda dell'**elemento soggettivo** sotteso alla condotta. L'errore professionale non necessariamente si identifica con lo sbaglio colposo, potendosi verificare anche quando la condotta non risulta obiettivamente adatta al caso concreto, nonostante il professionista abbia agito diligentemente.

Ferma restando l'inoperatività della polizza nel caso di condotta dolosa, configurandosi in tal senso una fattispecie penalmente rilevante (frode assicurativa)³⁵, ciò che rileva in questa sede è la **colpa**, intesa come mancata osservanza delle regole di condotta suggerite dalla **prudenza**, dalla **diligenza** e dalla **perizia**.

La **negligenza** non è qualificata in termini di mera mancanza di diligenza, ma consiste in una serie di atteggiamenti negativi che possono caratterizzare l'operato del professionista.

L'**imperizia** presuppone la disapplicazione in concreto di tutte quelle cognizioni tecniche acquisite attraverso lo studio e l'esperienza che consentono di eseguire la prestazione a regola d'arte.

L'**imprudenza** consiste nell'agire senza una conveniente preventiva riflessione, omettendo le cautele del caso e trascurando di considerare i rischi eventuali che possono derivarne.

Il professionista deve, pertanto, essere dotato di una preparazione sufficiente a rendere proficuo il suo intervento, ma soprattutto deve evitare di adottare azioni che comportino il rischio di insuccessi (cd. temerarietà sperimentale).

A seconda dell'intensità della deviazione dagli *standard* di comportamento astrattamente esigibili, la colpa può essere graduata.

³⁵ Ai sensi dell'art. 42 c.p., il dolo presuppone la piena rappresentazione mentale della condotta nonché la volontà di commissione del reato.

Si parla di **colpa lieve** in presenza di un **errore scusabile**, che fa sorgere una responsabilità in capo al professionista nel caso in cui sia chiamato a svolgere una prestazione semplice o di normale difficoltà.

La **colpa grave**, invece, si configura nel caso di un'enorme **violazione dell'obbligo di diligenza**. La giurisprudenza definisce la "gravità" della colpa quale *"grado di discostamento della condotta dell'agente da quella che avrebbe dovuto e potuto tenere"*.³⁶ Trattandosi di un **errore inescusabile**, fa sempre sorgere responsabilità in capo al professionista.

Tale limitazione della responsabilità trova fondamento nell'**art. 2236 c.c.** che vincola il risarcimento dei danni del prestatore d'opera ai soli casi di dolo e colpa grave, indipendentemente dalla difficoltà dell'attività prestata.³⁷ Nei casi dei servizi di ingegneria e architettura, pertanto, data la complessità insita nella prestazione, la "copertura" del professionista si ha già *ex lege* per i casi di colpa lieve. Infatti, data l'ampia discrezionalità caratterizzante la professione, il legislatore ha ritenuto opportuno codificare l'esonero da responsabilità quantomeno per colpa lieve.

La norma, comunque, non fornisce una definizione di **"speciale difficoltà"**: dottrina e giurisprudenza ritengono che debba valutarsi in merito al tipo di professione, avendo riguardo alla linea di confine rappresentata dalla "normalità" dell'intervento professionale, senza prescindere dai progressivi sviluppi della scienza e della tecnica che hanno ridotto l'ambito applicativo della deroga. L'attenuazione della responsabilità del professionista, quindi, si ha *"quando il caso concreto affidatogli è eccezionale e straordinario, per non essere ancora stato adeguatamente studiato dalla scienza e sperimentato nella pratica, ovvero per essere stato oggetto di dibattiti scientifici"*.³⁸

La necessità di una copertura assicurativa *ad hoc* sussiste nelle ipotesi di danni cagionati per colpa grave. Infatti, l'**art. 1900, comma 1 c.c.** prevede che l'assicuratore può legittimamente rifiutarsi di indennizzare i danni cagionati dall'assicurato (o dal contraente o dal beneficiario) con **dolo** o, salvo patto contrario, **colpa grave**.³⁹

³⁶ Cfr. Cass., 21 giugno 2004, n. 11488.

³⁷ Responsabilità del prestatore d'opera: *"Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave."*

³⁸ Cfr. Cass., 8 marzo 1979, n. 1441.

³⁹ Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti: *"L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave."*

Nel peculiare ambito assicurativo, la colpa grave ricorre nei casi di **omesso impiego** di quel **minimo di diligenza** proprio anche delle persone scarsamente avvedute o nei **comportamenti consapevoli** di chi, pur senza volizione di danno, ha operato con **inescusabile imprudenza**. A differenza di quanto previsto dall'art. 1176, comma 2 (diligenza professionale), in questo caso il criterio di valutazione per stabilire se vi sia colpa grave (e, di conseguenza, assenza di copertura assicurativa) non è commisurato ad un particolare obbligo di diligenza.

Presupposto necessario rimane il nesso di causalità tra comportamento e danno:

*“il principio di cui all'art. 1900 c.c., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta e il danno trova applicazione il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale (...). Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, è sufficiente per negare l'estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto”.*⁴⁰

Nella specifica ipotesi dell'assicurazione sulla responsabilità civile, l'unica tipologia di condotta “scoperta” è quella dolosa: l'**art. 1917, comma 1 c.c.**, infatti, riconosce all'assicurato il diritto di essere manlevato dal pagamento del terzo per fatti accaduti durante il tempo dell'assicurazione, sempre ad esclusione dei danni causati per sua condotta dolosa.⁴¹

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.”

⁴⁰ Cfr. Cass. civ., sez. III, 14 aprile 2005, n. 7763

⁴¹ Assicurazione della responsabilità civile: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

La differenza di “copertura” legislativa della colpa grave è da ravvisarsi nella finalità della polizza di RC professionale, così come enucleata dalla **Prima Sezione della Corte di Cassazione** sin dal 1993, secondo cui *“a differenza dell'assicurazione contro i danni, ove l'interesse dell'assicurato consiste nel risarcimento del danno subito da un suo determinato bene a seguito di un sinistro, in quella per la responsabilità civile detto interesse consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato ed esposto a responsabilità illimitata per eventuali comportamenti colposi, anche gravi, con la sua reintegrazione attraverso il pagamento da parte dell'assicuratore, di una somma di denaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato, nell'ambito per lo più di un tetto massimo detto massimale”*.⁴²

Infatti, l'oggetto del contratto di RC, in generale, è il trasferimento all'assicuratore, dietro corresponsione di un premio, del rischio degli obblighi risarcitori, di natura economica, gravanti sull'assicurato a causa di una sua condotta (illegittima e/o illecita) determinante danni a terzi, ad esclusione dei comportamenti tenuti con dolo.⁴³

In assenza di un'indicazione specifica, il grado di intensità della colpa è irrilevante, in quanto l'assicuratore sarà sempre obbligato a tenere indenne l'assicurato.

Ferma restando l'inoperatività delle polizze RC (non solo professionali) per dolo, va sottolineato che la deduzione di un danno cagionato con dolo presuppone l'effettiva nonché accertata commissione del fatto in sede giudiziale: la natura dolosa, pertanto, non può essere presunta, dovendo

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.”

⁴² Cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza del 17 luglio 1993, n. 7971

⁴³ Sono ovviamente esclusi anche i cd. fatti accidentali, qualificabili come tali quando *“pur sussistendo la generica possibilità di accadimento, intervengono circostanze estranee all'attività dell'agente (...) che concretino l'astratta potenzialità dannosa di tale attività in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo. L'accidentalità va invece esclusa quando l'evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa è stata predisposta ed eseguita”* (cfr. Cass. civ., 4 febbraio 1992, n. 1214)

“emergere non già nel mero editto accusatorio, bensì nel successivo accertamento giudiziale”.⁴⁴

⁴⁴ Cfr. Cassazione civ., Sez. III, Ordinanza dell'8 agosto 2023, n. 24195

6. La solidarietà passiva

[solidarietà – coobbligati – obbligazioni sociali – diritto di rivalsa – azione di regresso – presunzione di solidarietà – concorso all'inadempimento]

Il Codice civile opera una classificazione dei vincoli obbligatori che non ha una funzione meramente descrittiva, ricollegando a ciascun tipo un diverso regime giuridico applicabile.

La disciplina civilistica prevede che all'accertamento di una responsabilità consegue l'obbligo di risarcimento del danno alla parte lesa. Laddove, però, i responsabili del danno siano molteplici, si configura la **responsabilità solidale**, intesa come situazione nella quale due o più soggetti risultano **coobbligati a una medesima prestazione**. Le **obbligazioni solidali**, quindi, sono riconducibili alle **obbligazioni plurisoggettive**, ossia a quei rapporti obbligatori che vedono l'intervento di una pluralità di soggetti, dal lato attivo (più creditori) o dal lato passivo (più debitori), ai sensi dell'**art. 1292 c.c.**⁴⁵

Il vincolo solidale, ai fini del presente elaborato, assume rilevanza nell'ipotesi in cui il professionista sia coobbligato al pagamento di una somma derivante da inadempimento (o adempimento inesatto) della prestazione. Può succedere, infatti, che il danno arrecato al committente o a un terzo soggetto sia il risultato di una sommatoria di condotte ascrivibili a soggetti differenti e, pertanto, tutti *pro quota* responsabili e tenuti al risarcimento. Ciò significa che ciascuno di questi soggetti è tenuto a risarcire il danneggiato per intero, rilevando la ripartizione in quote esclusivamente nei rapporti interni fra corresponsabili, cioè in sede di regresso dopo l'avvenuto pagamento del danneggiato.

⁴⁵ Nozione della solidarietà: "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori."

Le quote – che si presumono uguali nei casi dubbi⁴⁶ – si ripartiscono a seconda del grado di colpa della singola condotta e dall'entità delle conseguenze dannose prodotte. La valutazione del giudice di merito sul grado dell'elemento soggettivo non deve essere analitica, ma è sufficiente che sia complessiva dei fatti e dell'efficienza causale della condotta.⁴⁷

Questa tipologia di responsabilità è definita dall'**art. 2055 c.c.**⁴⁸ come **responsabilità solidale**, costituente il regime ordinario, contrapposto alla responsabilità parziaria, che necessita di espressa previsione. La disciplina della solidarietà mostra un forte *favor creditoris* da parte del legislatore: oltre al diritto di escussione per intero del credito, è prevista una **presunzione di solidarietà**, purché sussistano, congiuntamente, la **pluralità di coobbligati**, l'**identità di prestazione** ed **identità di fonte**.⁴⁹ La *ratio* normativa è, pertanto, quella di rafforzare il soggetto danneggiato, facilitandogli, ove possibile, il risarcimento integrale.

Il vincolo solidale si considera perfezionato nella misura in cui i rispettivi inadempimenti “singoli” abbiano concorso, in modo efficiente, a produrre il medesimo evento dannoso.

Sebbene l'art. 2055 c.c. sia dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, la giurisprudenza di legittimità ritiene debba estendersi anche nel caso in cui taluno dei corresponsabili debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale: quindi, il regime della responsabilità solidale è applicabile al caso in cui appaltatore, progettista e direttore lavori abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente o dal terzo, indipendentemente dalla **diversa titolarità delle condotte**.

⁴⁶ Il “dubbio” deve essere “oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità” (cfr. Cass., 25 giugno 1990, n. 6400).

⁴⁷ Cfr. Cass. 21 marzo 1977, n. 1110; id., 11 marzo 1966, n. 697.

⁴⁸ Responsabilità solidale: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”

⁴⁹ Art. 1294 (solidarietà tra condebitori): “I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.”

Tale presunzione di solidarietà è “del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi” (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza del 18 giugno 2001, n. 8235).

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, infatti, hanno ribadito che “*ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., (...) è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -*, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”.⁵⁰

Ulteriormente, il vincolo solidale ex art. 2055 c.c. prescinde anche dalla **diversa efficienza causale** delle responsabilità, trattandosi di un aspetto irrilevante per il danneggiato – che, si ricorda, è la figura tutelata dalla norma in esame. Secondo costante giurisprudenza, infatti, “*la responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c.), sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati*”.⁵¹

L'art. 1292 c.c., infatti, concepisce la solidarietà come **strumento di unificazione di posizioni contrattuali diverse**, in dipendenza dell'**unico danno subito** dal creditore, derivante da **inadempimenti concorrenti** che richiedono una tutela adeguata.⁵² In sede giurisdizionale, “*il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in*

⁵⁰ Cfr. S.U., sentenza del 27 aprile 2022, n. 13143. Vedasi anche Cass., 16 dicembre 2005, n. 27713; id., Cass. 28 luglio 2000, n. 9902; id., 19 gennaio 1996, n. 418; id., 4 marzo 1993, n. 2605; id., 17 giugno 1968, n. 1983).

⁵¹ Cfr. Cass. Civ., sez. I, 21 giugno 2013, n. 15687; id., sez. III, 22 luglio 2005, n. 15431; id., sez. III, 25 febbraio 2004, n. 3812.

⁵² Cfr. Cass., civ., sez. VI, 20 luglio 2021, n. 20704; id. sez. II, 3 settembre 2020, n. 18289; id., sez. III, ordinanza del 17 gennaio 2019, n. 1070; id., ordinanza del 21 giugno 2018, n. 16323; id., sez. II, 24 febbraio 2016, n. 3651; id., sez. III, 25 settembre 2014, n. 20192; id., 27 agosto 2012, n. 14650; id., sez. II, 25 ottobre 2005, n. 20646; id., sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20294; id., 22 agosto 2002, n. 12367; id., sez. III, 5 aprile 2000, n. 972; id., sez. II, 10 maggio 1995, n. 5103; id., 10 maggio 1995, n. 5103 cit.; id., 4 dicembre 1991, n. 13039.

motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario".⁵³

Il riconoscimento del vincolo solidale porta con sé importanti conseguenze in tema di ripartizione interna fra debitori. Se, al contrario, la responsabilità fra appaltatore e professionista fosse qualificata come alternativa/concorrente, sarebbe impedita ogni rivalsa interna fra debitori, con la conseguenza che il risarcimento del danno graverebbe su uno solo dei coobbligati.⁵⁴

Come ha più volte ribadito la giurisprudenza in tema di contratti di appalto, nel caso di danno risentito dal committente di un'opera, sussistono le condizioni per individuare una responsabilità solidale per concorrenti inadempimenti del progettista/direttore lavori e dell'appaltatore, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile l'azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.⁵⁵

In questo contesto, la figura del professionista risulta particolarmente esposta sul fronte risarcitorio, soprattutto in considerazione del fatto che il singolo, quale persona fisica, è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale.

È, pertanto, necessario che la singola polizza copra non solo la propria quota di responsabilità, ma anche l'eventuale danno integrale in caso di accertato vincolo solidale. Sebbene nella prassi il danneggiato tenda a rivolgersi al soggetto più capiente economicamente (l'appaltatore) per ottenere il

⁵³ Cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza del 28 gennaio 2021, n. 1842.

⁵⁴ Per questo motivo, in passato erano sorti dubbi di legittimità costituzionale della norma in relazione all'art. 3 Cost. in quanto creatrice di un'ingiustificata disparità di trattamento tra danneggianti in ragione delle loro diverse capacità economiche. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tali motivi sulla scorta del fatto che *"la situazione dei debitori solidali, responsabili, nei rapporti esterni, è diversa dalla situazione del debitore dichiarato responsabile esclusivo del danno con la conseguenza che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione politica, ben poteva prevedere la responsabilità integrale di ciascuno degli obbligati in solido, in vista di una maggiore tutela del danneggiato"* (Cfr. Cass. 10 novembre 1979, n. 5799)

⁵⁵ Cfr. Cass. 14 ottobre 2004, n. 20294; id., 22 agosto 2002, n. 12367; id., 28 gennaio 2000, n. 972; id., 10 maggio 1995, n. 5103; id. 4 dicembre 1991, n. 13039.

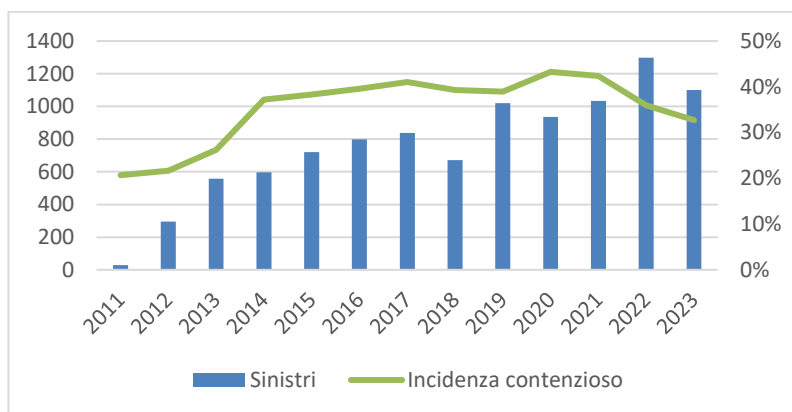
risarcimento, è comunque più cautelativo prevedere una specifica clausola di copertura nei casi in cui l'appaltatore sia incapiente (ad esempio, in caso di fallimento o sottoposizione a liquidazione coatta), affinché il professionista non si trovi a sostenere da solo l'onere del risarcimento integrale – fatto comunque salvo il diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili capienti.

La mera presenza della clausola per la responsabilità in solido genera, per ciascun sinistro, un costo medio di 7.250 euro che dovrebbe essere a carico dall'Appaltatore e che, in realtà, è sostenuto dalla Compagnia del Professionista⁵⁶. Ciò in quanto l'Appaltatore non ha un obbligo assicurativo analogo oppure, nei casi più estremi, è fallito nelle more del procedimento civile e/o penale. Nell'ultimo anno, a tale titolo, gli Assicuratori in convenzione con la Fondazione Inarcassa hanno liquidato un'eccedenza di 1.450.025,85 euro (ascrivibile alle imprese, ma di fatto non ripetibile nei confronti delle stesse, per i motivi innanzi esposti).

Questo fenomeno comporta:

- un aumento dell'onere finanziario per gli Assicuratori, con conseguente possibile aumento dei premi assicurativi;
- un maggiore rischio per gli Assicurati, che potrebbero vedere aumentare le loro esposizioni in caso di sinistri rilevanti;
- un effetto a cascata sulla sostenibilità delle polizze professionali e sulla loro accessibilità nel mercato.

Fig. 2: sinistri generati dalla mancata solvibilità di terzi co-obbligati negli ultimi 12 anni con evidenziata l'incidenza del contenzioso⁵⁷



⁵⁶ Fonte Lloyd's Assigeco

⁵⁷ Fonte Lloyd's Assigeco

7. Evoluzione normativa in tema di polizze assicurative

[origine obbligo assicurazione professionale – settore pubblico – settore privato]

Nel caso di architetti e ingegneri la copertura da responsabilità professionale è particolarmente consigliata in considerazione dell'elevato valore delle commesse che realizzano e, conseguentemente, dell'ammontare del risarcimento dei danni eventualmente cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

Va tenuto distinto il settore privatistico da quello pubblicistico, sia in relazione alla differente "forza economica" della controparte con cui collabora il professionista, sia in merito alla diversa ripartizione dei costi assicurativi: infatti, mentre in ambito pubblicistico i professionisti sono assicurati tramite la stazione appaltante, quali dipendenti interni, i liberi professionisti sono tenuti a dotarsi autonomamente di adeguate polizze.

a. Settore privato

I primi testi normativi recanti le linee guida delle attività di architetti e ingegneri sono rappresentati dalla **L. n. 1325/1923** (*"Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"*) e dal successivo **R.D. n. 2537/1925** (*"Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto"*) che, però, nulla disponevano in tema di assicurazioni o, quantomeno, di garanzie per vizi e difformità delle opere.

In linea generale, la fonte normativa principale in tema di assicurazioni private risulta essere il **d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)**, come recentemente modificato dal d.lgs. n. 125/2024, sebbene non tratti specificamente il tema della RC professionale.

Una prima generale indicazione in tema di responsabilità civile del professionista è ravvisabile nel Codice civile.

L'**art. 2236 c.c.** è dedicato alla responsabilità del prestatore d'opera (per la risoluzione di problematiche difficoltose) che viene riconosciuta solo laddove vi sia almeno colpa grave. Un'ulteriore limitazione della responsabilità è prevista, ai sensi dell'**art. 2226 c.c.**, quando la commessa presenta **vizi o difformità facilmente riconoscibili dal committente all'atto di**

accettazione dell'opera.⁵⁸ In un'ottica di bilanciamento di interessi (quelli del committente e quelli del professionista), è prevista la possibilità di risoluzione contrattuale laddove tali difetti siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta, ai sensi dell'**art. 1668 c.c.**⁵⁹ Infatti, vizi e difformità della commessa costituiscono un rischio insito nell'attività del prestatore d'opera, in relazione al quale è necessaria un'apposita copertura assicurativa. L'adozione di un testo specificamente dedicato alla RC professionale risale al 2012, con l'emanazione del **Regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate**⁶⁰ in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 3, comma 5, lett. e) del Decreto-Legge n. 138/2011⁶¹, che ha

⁵⁸ Difformità e vizi dell'opera: *"L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.*

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668."

⁵⁹ *"Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.*

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto."

⁶⁰ D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189.

⁶¹ *"a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale,*

introdotto nel nostro ordinamento un **vero e proprio obbligo della copertura assicurativa** connessa all'attività professionale svolta.

Tale norma riflette la *ratio* dell'onere assicurativo di tutelare la committenza, garantendo la sua indennità da eventuali danni derivanti dall'attività professionale del tecnico, inclusa la custodia di documenti e valori affidatigli. Il Regolamento in questione si applica a tutte le "professioni regolamentate" (ad eccezione di quelle sanitarie, soggette ad altre normative di settore), intese come quelle **attività riservate** a determinate categorie di professionisti per espressa disposizione di legge, cioè quelle attività il cui esercizio è consentito esclusivamente a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi professionali, subordinato al possesso di specifiche qualifiche professionali o all'accertamento di competenze tecniche particolari.

Ai sensi dell'art. 1, per "professionisti" si intendono i soggetti esercenti le professioni regolamentate, sottoposte a **vincoli deontologici e normativi** specifici.⁶²

Se l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa risponde, da un lato, alla necessità di tutela del committente, dall'altro è un ottimo strumento fornito al professionista per proteggere il suo patrimonio personale, sia presente che futuro.

Egli, infatti, risponde dei vizi e dei danni arrecati a terzi nell'esercizio della sua attività, in misura non limitata al compenso percepito. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i professionisti tecnici che assumono incarichi connessi a grandi responsabilità, come la firma di progetti strutturali, la dichiarazione di conformità urbanistico-edilizia di SCIA presentate al comune o il collaudo di opere e infrastrutture.

L'obbligo di adozione di una polizza assicurativa professionale è stato ulteriormente rafforzato dall'articolo 9, comma 4, secondo paragrafo, del **Decreto-Legge n. 1/2012**⁶³ che ha incluso tra gli obblighi del professionista

le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio".

⁶² L'art. 1 così recita: "Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a)."

⁶³ "Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve

anche l'**obbligo di informativa nei confronti del cliente**: al momento del conferimento dell'incarico, il professionista deve fornire i dati relativi alla propria polizza assicurativa, inclusi gli estremi, il massimale e ogni eventuale variazione successiva, per garantire la trasparenza e la tutela del cliente per eventuali danni derivanti dall'attività professionale.⁶⁴

L'inadempimento all'obbligo di dotazione di RC professionale comporta una doppia responsabilità:

- **contrattuale nei confronti del committente**, che potrebbe rifiutare di conferire l'incarico o richiedere una riduzione del compenso;
- **disciplinare nei confronti dell'Ordine o Collegio professionale di appartenenza**. Quest'ultimo potrà avviare un procedimento disciplinare nei confronti del professionista, con l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali⁶⁵.

Affinché la polizza sia idonea a garantire l'obiettivo di protezione prefissato, è necessario che copra tutte le attività svolte dall'assicurato, nonché i ruoli ricoperti e le singole opere realizzate, incluse quelle compatibili e/o connesse con il titolo professionale. La disposizione normativa – che riproduce il contenuto della norma di autorizzazione – specifica, poi, che deve essere assicurata anche l'**attività di custodia dei documenti e i valori ricevuti dal cliente**⁶⁶.

La figura del **committente** è determinante per l'applicazione dell'obbligo assicurativo, in quanto il vincolo sussiste solo in presenza di un **rapporto diretto di clientela** e dell'effettiva prestazione professionale. La semplice iscrizione all'Ordine o Collegio professionale non comporta di per sé e

altresi indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale".

⁶⁴ È quanto prevede l'art. 5 co. 1 secondo paragrafo del DPR 137/2012, in modo conforme a quanto già stabilito sia nel DL 138/2011, sia all'art. 9 co. 4 del DL 1/2012.

⁶⁵ art. 5 co. 2 del DPR 137/2012.

⁶⁶ L'articolo 5, comma 1 DPR 137/2012 prevede che: *"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva."*

automaticamente l'obbligo di copertura assicurativa, ma è strettamente legata alla relazione contrattuale di prestazione di servizi.⁶⁷

b. Settore pubblico

Parallelamente alla disciplina privatistica, nel settore pubblicistico l'*input* primario, in tema di polizze assicurative, è stato fornito dalla cd. **Legge Merloni (L. n. 190/1994)**, che ha avuto il pregio di stabilire una nuova regolamentazione del settore dei lavori pubblici, non esistendo prima un corpo normativo unitario regolante la materia. La legge quadro si è occupata, tra le altre cose, di delineare **un nuovo assetto di compiti e responsabilità** all'interno della pubblica amministrazione, inclusa la riorganizzazione delle strutture delle assicurazioni.

Le novellate polizze assicurative permettevano una più ampia copertura dei danni, includendo di *default* l'assicurazione dei **"rischi ulteriori"**, senza la necessità del pagamento di un premio aggiuntivo. Questi "rischi ulteriori" comprendevano i danni arrecati alle opere in costruzione (con esclusione di quelli derivanti da errori progettuali, da atti di terzi – vandalici o delittuosi – e da cause di forza maggiore) nonché i danni arrecati durante (e per tutta la durata) l'attività di costruzione. Ulteriormente, nello specifico caso del progettista, la polizza introdotta dalla Legge Merloni includeva la copertura dei **danni derivanti da nuove spese di progettazione e/o da maggiori costi sopravvenuti** per varianti in corso d'opera.

Con l'avvento del primissimo **Codice dei contratti pubblici del 2006 (d.lgs. n. 163/2006)**, si è assistito all'introduzione dell'obbligo generale di polizza assicurativa per il progettista, come indicato all'**art. 90, comma 5⁶⁸**, con la specificazione per cui la stipulazione sarebbe avvenuta a carico della stazione appaltante per il solo caso di affidamento di incarico a professionisti interni.

⁶⁷ Infatti, i professionisti interni agli enti (caratterizzati da un rapporto di lavoro subordinato) non sono tenuti all'obbligo di RC professionale, nonostante siano regolarmente iscritti agli appositi Albi e Ordini.

⁶⁸ Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici: *"5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi."*

La dotazione di RC professionale, inoltre, costituiva condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo al progettista da parte della stazione appaltante.⁶⁹

La polizza professionale era demandata anche al **materiale esecutore della commessa**, per qualsiasi danno, ad eccezione di quelli derivanti dall'attività di progettazione, secondo quanto previsto dall'**art. 129**.⁷⁰

⁶⁹ Art. 111: “Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.”

⁷⁰ Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici: “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontare stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Il successivo **Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016)**, nel disciplinare l'obbligo di RC professionale, all'**art. 24, comma 4**⁷¹, ha riproposto la distinzione tra la disciplina applicabile al progettista interno alla stazione appaltante da quella applicabile al professionista esterno, ma prescrivendo l'adozione di un modello di polizza conforme a quello stabilito dal **d.m. 193/2022**⁷². Il decreto ministeriale reca il Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice dei contratti pubblici:

- lo **schema tipo 2.1**, applicabile agli affidamenti di progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
- lo **schema tipo 2.2**: copre l'assicurazione di responsabilità civile per gli operatori economici partecipanti agli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura.

Va sottolineato come la responsabilità del progettista (sia interno che esterno) fosse estesa anche ai danni subiti dalla stazione appaltante per errori od omissioni di progettazione conseguenti a varianti in corso d'opera, ai sensi dell'**art. 106, comma 9**.⁷³

L'obbligo di RC professionale a carico del professionista è stato ripreso anche dal nuovo **Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023)**, sebbene non sia stata riprodotta espressamente la distinzione prevista al comma 4 dell'art. 24 del d.lgs. n. 50/2016 tra progettisti interni ed esterni all'amministrazione.

Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro."

⁷¹ Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici: "4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi."

⁷² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 291 del 14 dicembre 2022.

⁷³ Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: "9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo".

Ciò, però, non significa che non permangano perplessità sul diverso trattamento riservato ai professionisti dell'una e dell'altra categoria. Come ha evidenziato l'ANAC nel **parere del 10 gennaio 2024, n. 64**, vengono in rilievo le seguenti norme:

- **art. 2, comma 4** che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l'adozione di azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale;⁷⁴
- **art. 45, commi 5 e 7, lett. c)** che dispongono che una parte degli incentivi siano destinati alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;⁷⁵
- **art. 5, comma 1, lett. e), n. 10 dell'allegato I.7** che include, fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell'ambito del quadro economico dell'intervento, anche le spese relative alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.⁷⁶

⁷⁴ Principio della fiducia: "4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'art. 15, comma 7."

⁷⁵ Incentivi alle funzioni tecniche: "5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

(...)

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale."

⁷⁶ Quadro economico dell'opera o del lavoro: "Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

(...)

e) somme a disposizione della stazione appaltante per:

(...)

10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice."

Si può, pertanto, concludere che in tema di polizze assicurative l'attuale ordinamento depone nella direzione di confermare l'obbligo di sottoscrizione per i progettisti interni con spese a carico delle stazioni appaltanti, diversamente dai professionisti esterni. È stata confermata anche la necessità di allinearsi allo schema tipo previsto dal citato d.m. 193/2022.

Accanto all'obbligo di copertura assicurativa per il progettista, il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce la polizza per il verificatore, ai sensi **dell'allegato I.7, nello specifico all'art. 43.**

Laddove si tratti di una polizza assicurativa limitata all'incarico di verifica, la stessa deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500mila euro, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1 milione e 500mila euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1 milione e 500mila euro fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di 2 milioni e 500mila euro;
- nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca, per lo specifico progetto, le condizioni richieste dal Codice.

È importante, comunque, che la polizza copra sia i danni subiti direttamente dalla stazione appaltante sia quelli ricollegati alle pretese risarcitorie di terzi per pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei contratti, per **errori progettuali** che comportano nuove spese di progettazione dell'opera o parti di essa, nonché maggiori costi per varianti rese necessarie durante l'esecuzione. L'obiettivo è quello di garantire che tutte le fasi del processo progettuale siano adeguatamente coperte, riducendo il rischio di responsabilità.

Con l'approvazione della **L. n. 105/2024**, di conversione del Decreto-Legge del 29 maggio 2024 n. 69 (c.d. **Decreto "Salva-Casa"**)⁷⁷, sono state introdotte modifiche parziali volte a snellire gli aspetti procedurali, con l'obiettivo di agevolare la regolarizzazione di piccole difformità edilizie.

Il Decreto prevede che, in assenza di documentazione probante che attesti l'epoca di realizzazione di un immobile, il tecnico incaricato debba certificare la data di realizzazione tramite una propria dichiarazione. Il professionista, quindi, si assume la responsabilità della veridicità di tale dichiarazione, la cui eventuale falsità comporta l'irrogazione di sanzioni penali.

⁷⁷ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2024, n. 175.

Il Decreto stabilisce, inoltre, che l'applicazione delle tolleranze costruttive non può comportare la limitazione dei diritti di terzi. Di conseguenza, il tecnico è tenuto a verificare l'esistenza di possibili limitazioni ai diritti di terzi, eliminarle e dichiarare la conformità dell'opera, assumendosene la responsabilità pur a fronte di questioni giuridiche o che, comunque, potrebbero esulare dal suo specifico ambito di competenza tecnico-professionale.

Anche per questo è necessario che i professionisti integrino le proprie polizze con apposite clausole di copertura per i casi in cui sono chiamati a rilasciare attestazioni di conformità, dietro pagamento di un premio aggiuntivo.

Sul tema è, da ultimo, intervenuto il **Correttivo al Codice dei contratti pubblici** (cd. "d.lgs. n. 209/2024"), entrato in vigore il 31 dicembre 2024, che introduce alcune modifiche al d.lgs. n. 36/2023 rilevanti ai fini della presente trattazione.

Il Correttivo ha introdotto:

- il **comma 8-bis all'art. 41**⁷⁸, secondo cui *"in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione, emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura realizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione"*;
- il **comma 15-bis all'art. 120**⁷⁹, per cui *"fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato"*.
- Dalla lettura combinata dei nuovi commi, appare evidente come l'interesse primario del legislatore sia quello di garantire il concreto ed effettivo conseguimento dell'opera pubblica. Infatti, sebbene venga riconosciuto l'inadempimento a carico del professionista, viene oggi richiesto, in prima battuta, che il risarcimento al danneggiato avvenga

⁷⁸ Rubricato "Livelli e contenuti della progettazione"

⁷⁹ Rubricato "Modifica dei contratti in corso di esecuzione"

in forma specifica, attuando prestazioni ulteriori idonee a rimediare al danno arrecato. Tale novità, oltre a mostrarsi perfettamente aderente al principio di risultato, di cui all'art. 1 del nuovo Codice dei contratti pubblici, conferma, ancora una volta, come la prestazione del progettista debba inquadrarsi come un'obbligazione di risultato, con tutte le conseguenze in tema di responsabilità di cui sopra.⁸⁰ Responsabilità che, quantomeno in ambito pubblicistico, non può essere oggetto di clausole limitative o di esclusione, riconfermandosi la necessità, per il professionista, di dotarsi di un'adeguata polizza assicurativa comprensiva anche delle eventuali prestazioni integrative che potrebbero essergli richieste – soprattutto se si considera la dubbia natura di queste attività “extra” delle quali non appare chiaro se possano qualificarsi come “penali” (e, pertanto, da rendersi a titolo gratuito) o costituiscano un' alternativa al risarcimento per equivalente.

⁸⁰ Cfr. paragrafo 3.

8. Le varie tipologie di polizze assicurative professionali: copertura e premi ulteriori

[contratto di assicurazione – assicurazione professionale – tipologia di polizze professionali – all risks – rischi nominati – danni patrimoniali e non patrimoniali – danni consequenziali – claims made – loss occurrence – postuma – ultrattività – postuma decennale]

Con il termine “polizza professionale” si intende l’assicurazione che garantisce lo studio e/o il singolo libero professionista per i danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale. Rientra, pertanto, nella nozione civilistica di “contratto di assicurazione” prevista all’**art. 1882 c.c.**, in forza del quale l’assicurato paga un premio all’assicuratore, il quale si assume l’obbligo di indennizzare le perdite economiche causate da un evento impreveduto tra quelli menzionati nel contratto e alle condizioni economiche stabilite.⁸¹

La polizza professionale, specificamente, rientra tra le assicurazioni di responsabilità civile regolate dall’**art. 1917 c.c.**⁸² e ha la funzione di tutelare

⁸¹ Nozione: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.”

⁸² Assicurazione della responsabilità civile: “Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese

il patrimonio personale del professionista nel caso in cui, a seguito di un errore professionale, un cliente o un altro soggetto terzo formuli una richiesta di risarcimento per un danno di natura patrimoniale, o per un danno a persone o cose – da intendersi come quantificazione economica di un danneggiamento fisico alla persona o alle cose.

In generale, il contratto di assicurazione non richiede la forma scritta a pena di nullità, ma solo *ad probationem*. Quindi, non vi è una forma specifica prevista dalla legge ai fini della sua validità. Sul mercato, infatti, esistono diverse tipologie di polizze, a seconda del parametro di riferimento.

In ogni caso, nessun tipo di polizza opera in relazione ai **fatti noti al momento della stipula**, nonché alle sanzioni pecuniarie imposte direttamente all'assicurato. L'inoperatività della polizza si ha anche laddove **l'assicurato sia fallito o agisca con dolo**, indipendentemente dalla natura del danno e dall'attività che lo abbia causato. Oltre alle ipotesi di **inoperatività ex lege**, nella prassi alcune categorie di professionisti sono talvolta escluse dalla copertura assicurativa, a causa dell'alto indice di accadimento dei rischi connessi alla loro attività.⁸³

a. Rischi coperti

Una prima distinzione tra polizze assicurative può operarsi sulla base dei **rischi coperti**.

A fianco delle **polizze all risks** – che comprendono tutto ciò che non è espressamente escluso attraverso una struttura semplice, le cui esclusioni sono riportate in un unico articolo – si trovano le **polizze “a rischi nominati”**, aventi una struttura complessa con elenchi di garanzie incluse, attività, ruoli, opere e danni.

Per minimizzare il rischio di mancata copertura, è ottimale adottare una polizza *all risk*, che non si limita alla copertura dei rischi espressamente nominati, ma comprende **tutto ciò che non è espressamente escluso**, con specifica assicurazione anche relativamente alle spese legali sostenute nell'eventualità di contenzioso.

Nel dettaglio, una buona polizza RC professionale assicura il professionista da:

- **errori di progettazione o di calcolo**, che possono causare danni materiali o fisici a terzi;

giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.”

⁸³ Si tratta per lo più di fenomeni atmosferici e/o calamitosi, quale l'inquinamento, le radiazioni nucleari, guerra e terrorismo ma anche muffa tossica e amianto.

- **errori di supervisione o di gestione del cantiere**, che possono causare danni a persone o proprietà;
- **errori di consulenza**, che possono causare danni economici a terzi;
- **violazioni di *copyright* o di brevetti**, che possono causare danni a terzi.

Affinché la tutela assicurativa sia il più esaustiva possibile, è necessario che la copertura includa ogni tipo di danno. Più specificamente, dall'attività professionale possono derivare svariate tipologie di danni. Accanto ai classici **danni patrimoniali**, sovente risultano risarcibili anche quelli **non patrimoniali**, da intendersi quali pregiudizi subiti dalla vittima che non sono suscettibili di valutazione economica, ma che riguardano interessi inerenti alla persona. Tra quest'ultima categoria, si è soliti distinguere tra:

- i **danni esistenziali**, intesi quali lesioni al libero dispiegarsi delle attività umane e alla libera esplicazione della personalità;
- i **danni biologici**, quali le lesioni, temporanee o permanenti, dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica della persona;
- i **danni morali**, includenti le sofferenze psichiche e psicologiche.

Una polizza assicurativa completa deve specificamente prevedere la copertura anche di queste tipologie, rientrando nell'alea di rischio di attività particolarmente complesse e strutturate quali possono essere quelle di progettazione delle commesse edilizie/infrastrutturali. Soprattutto, particolare attenzione va posta sull'eventuale clausola escludente la copertura dei **danni patrimoniali indiretti o consequenziali**.

È importante che la copertura riguardi tutte le attività, i ruoli e le opere alle quali il professionista è abilitato in forza di leggi e regolamenti, comprese quelle **compatibili o connesse con il titolo professionale**. Per questo motivo, è necessario porre attenzione alle polizze che coprono solo elenchi di opere, con l'inserimento di un massimale per ogni singola opera: ciò può accadere anche nelle polizze *all risk*, laddove escludono opere ad alto rischio dai premi base e inseriscono un valore massimo per le singole opere. Ulteriore criticità attiene agli **incarichi "gratuiti"** dai quali non deriva un compenso: è necessario che anche tali incarichi siano espressamente coperti dalla polizza perché il premio base è correlato al fatturato.

Tuttavia, anche alcune polizze *all risk* possono escludere opere ad alto rischio dai premi base, inserendo un **valore massimo di copertura** per tali opere. Particolare attenzione deve, quindi, essere prestata nella scelta del massimale di polizza, che è sempre espresso in termini di massimale per singolo sinistro e per annualità assicurativa: ciò significa che per ogni annualità assicurativa, l'assicurato ha a disposizione il massimale di polizza per tutte le possibili richieste di risarcimento che gli dovessero pervenire. È, dunque, necessario scegliere il massimale adeguato alla tipologia di attività svolta.

È analogamente importante definire, in sede di trattative, adeguati limiti di:

- **scoperto**: l'importo in percentuale, rispetto alla somma richiesta al professionista per il risarcimento del danno, che in caso di sinistro resta a suo carico;
- **franchigia**: la cifra fissa e predefinita in fase contrattuale al di sotto della quale il professionista risponde personalmente per i danni causati, indipendentemente dalla loro natura.

b. Efficacia temporale

Il contratto di assicurazione è un **contratto di durata**. Al pari della verifica dell'evento dedotto in contratto, anche la scadenza del termine costituisce presupposto per l'estinzione del rapporto contrattuale. Con riferimento al termine "durata", occorre distinguere tra:

- **durata formale**, che decorre dalla conclusione del contratto al momento dello scioglimento;
- **durata materiale**, che decorre dall'inizio fino alla cessazione di efficacia della garanzia;
- **periodo di assicurazione**, che è il lasso di tempo al quale è commisurata l'unità del premio (solitamente, un anno).

Proprio per questa molteplicità di intervalli temporali da considerare, nella prassi sono stati sviluppati vari modelli di polizze, sulla scorta del loro tempo di validità, indipendentemente dall'effettivo momento in cui formalmente il contratto è da considerarsi sciolto.

Il modello anglosassone prevede polizze cd. **claims made** ("per richiesta fatta"), che coprono le richieste di risarcimento, avanzate in qualsiasi momento nei confronti dell'assicurato **per la prima volta** nel periodo di assicurazione, purché la condotta colposa che ha originato il danno sia avvenuta nel periodo di assicurazione o nel periodo di **retroattività**, con la conseguenza che ogni obbligo dell'assicurazione cessa allo scadere della polizza.

Nella prassi, si sono sviluppate due tipologie di polizze *claims made*.

- si parla di clausola **pura** quando la manleva si estende a tutte le richieste risarcitorie presentate dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia delle polizze, a prescindere dalla data di commissione del fatto che ha generato il danno;
- la clausola si definisce, invece, **impura o mista**, in caso di operatività della copertura assicurativa soltanto quando sia il sinistro che la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con eventuale retrodatazione alle condotte anteriori alla stipula del contratto (in genere, due o tre anni).

È evidente come il secondo modello di polizza mostri criticità rispetto a un'apparente "vuoto di copertura": in particolare, si è discusso della bontà di

una siffatta clausola in ragione della delimitazione dei rischi, del pericolo di mancanza di copertura in caso di cambio di assicurazione e delle possibili ripercussioni negative sulla concorrenza tra le imprese e sulle libertà contrattuali. Infatti, in questo caso, la copertura è limitata sulla base di un fattore temporale aggiuntivo (la richiesta risarcitoria) rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva.

Della questione se ne sono occupate le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** che, sebbene abbiano escluso la natura vessatoria di tali clausole, non hanno taciuto un *“significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”* laddove sia accertato, nel caso concreto, che al puntuale pagamento del premio da parte dell'assicurato non corrisponda un altrettanto puntuale copertura assicurativa. La Cassazione, in merito, ha enunciato un importante principio di diritto:

“nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza (...) per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata” (cfr. S.U. Cass. Civ., sentenza del 6 maggio 2016, n. 9140).

Accanto al modello *claims made* coesiste quello italiano, definito **loss occurrence** (**“per epoca di accadimento del fatto illecito”** ex art. 1917 c.c.) e che prevede una polizza che copre le richieste di risarcimento conseguenti a condotta colposa, compiuta nel periodo di validità della polizza stessa. Con questo regime – ormai in disuso – le richieste di risarcimento possono essere coperte anche successivamente alla cessazione della polizza, per il periodo contrattualmente previsto: non si pone, pertanto, il problema della retroattività della copertura, a condizione che il professionista sia stato assicurato nel momento in cui abbia commesso l'errore professionale.

L'importanza della tempistica di copertura è fondamentale soprattutto nel settore degli appalti, dove danni o responsabilità possono sopravvenire anche a distanza di tempo, viste la natura e la complessità dell'attività prestata.

In tema di responsabilità civile, si usa distinguere tra polizze postume e ultrattive.

Con il termine **“postuma”** si indica quella polizza che concede all'assicurato un periodo di **copertura ulteriore dopo il termine di efficacia della garanzia**. Nelle RC delle imprese edili, la copertura include eventi dannosi

che scaturiscono dopo l'ultimazione dei lavori (garanzia postuma sui lavori o garanzia postuma sugli impianti).

Si utilizza il termine “**ultrattiva**” per la polizza RC stipulata nella forma *claims made* per coprire le richieste di risarcimento successive al termine di efficacia della polizza e che non sia stata rinnovata dall'assicurato. Sebbene la clausola di ultrattività sia, in linea generale, già contenuta nel contratto, è bene che sia l'assicurato a richiederne l'effettiva attivazione.

Il *discrimen* tra una polizza postuma e una ultrattiva è la presupposta cessazione del contratto assicurativo (per mancato rinnovo, espressa disdetta, cessazione attività professionale, decesso dell'assicurato, ecc.).

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività professionale conseguente a cancellazione dall'Ordine o Albo professionale (con esclusione del caso di radiazione conseguente a provvedimento disciplinare), la polizza cesserà alla scadenza naturale e si renderà necessario richiedere alla compagnia assicuratrice l'attivazione della garanzia ultrattiva, finalizzata a mantenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento che dovessero pervenire negli anni successivi.

Nel caso di decesso del professionista assicurato, tutte le polizze prevedono la facoltà degli eredi di mantenere in vigore la polizza a loro favore nel caso in cui si manifestasse l'integrale accettazione dell'eredità senza beneficio di inventario: in tal caso gli eventuali debiti per responsabilità professionale si trasmettono agli eredi.

Sia nel caso di morte del professionista che nel caso di cessione dell'attività, la postuma quinquennale non appare sufficiente a garantire un'adeguata protezione patrimoniale.

La garanzia ultrattiva può essere già prevista nelle condizioni contrattuali (tipicamente dai 2 ai 5 anni); in caso contrario, è necessario trattare il caso specifico con la compagnia assicuratrice.

È importante specificare che **le polizze professionali non devono necessariamente contenere il periodo di ultrattività decennale**, ma è necessario che **il contratto assicurativo preveda la possibilità** della copertura accessoria da parte del soggetto assicurato mediante pagamento di un apposito premio. Il costo della **polizza decennale postuma** varia in base a diversi fattori, inclusi il tipo di progetto, il livello di copertura richiesto e il fornitore dell'assicurazione.

In generale, l'efficacia retroattiva può essere applicata solo in caso di cessazione definitiva dell'attività (per volontaria, morte, quiescenza,

scioglimento di società/studi associati, ecc.).⁸⁴ In questi casi, il soggetto risponde a titolo di **responsabilità civile posticipata**.

⁸⁴ In caso di morte dell'assicurato, spesso è previsto un periodo gratuito di copertura postuma, di durata variabile da polizza a polizza, che deve essere espressamente richiesto dagli eredi.

9. Focus: la polizza postuma decennale

L'**assicurazione postuma decennale** per professionisti offre una copertura specifica, adattata alle esigenze di chi opera in ambiti professionali con responsabilità a lungo termine sui progetti realizzati. La durata della postuma prevista dalla legge è di **cinque anni**, ma questa potrebbe non risultare sufficiente per garantire una protezione adeguata. Sarebbe auspicabile una copertura postuma decennale, già inclusa contrattualmente e non soggetta a disdetta per sinistro prima della scadenza, per assicurare una copertura più robusta e duratura.⁸⁵

Attualmente, la legge prevede la postuma decennale in casi specifici diversi dal settore degli appalti.

Innanzitutto, in tema RC auto, la norma⁸⁶ prevede che le polizze, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, debbano contemplare l'ultrattività, ovvero l'assenza di clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedono una copertura assicurativa per le richieste di risarcimento trasmesse entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, relative a fatti verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

Ulteriormente, la **Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017)**, recante *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*)

⁸⁵ Tale raccomandazione era stata già espressa nel lontano 2016 dal Consiglio Nazionale Forense nella circolare n. 804/2016. Secondo il Consiglio, infatti, è fondamentale l'inserimento della clausola cd. *“maggior termine di notifica per le richieste di risarcimento”*.

⁸⁶ L'art. 1, comma 26 della Legge n. 124/2017 recita testualmente *“In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio”*.

prevede, all'art. 24, l'obbligatorietà dell'estensione decennale della garanzia assicurativa per i professionisti sanitari.⁸⁷

Infine, il **d.m. del 20 luglio 2022, n. 154**, in ossequio all'art. 4 del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122⁸⁸ ripropone la postuma decennale in tema di compravendite di immobili in costruzione. La *ratio legis* trova fondamento nell'art. 1669 c.c. che estende la responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'immobile fino ai dieci anni successivi all'ultimazione dell'opera.⁸⁹ Di grande rilevanza appare la previsione di uno schema-tipo, contenente le condizioni generali dell'assicurazione, le ipotesi escluse, nonché le modalità di operatività della garanzia (effetti, durata, determinazione e pagamento dell'indennizzo). La "**garanzia fabbricati**" risulta essere un ottimo punto di partenza per lo sviluppo di un analogo strumento *standard*, contenente le caratteristiche minime idonee a tutelare il professionista, ovvero il contraente debole, verso gli Assicuratori.

In tema specifico di appalti, nel settore pubblicistico sussiste già l'obbligo di dotazione di postuma decennale: **l'art. 117, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023** prevede l'obbligo dell'appaltatore di sottoscrivere una polizza indennitaria decennale per tutti **gli appalti di lavori di importo superiore al doppio della soglia eurounitaria**.⁹⁰

⁸⁷ "La garanzia assicurativa deve prevedere un'operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta."

⁸⁸ Ripreso anche dal decreto milleproroghe 2023.

⁸⁹ "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia"

⁹⁰ "11. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

La funzione assolta da tale polizza è quella di tenere indenne l'amministrazione dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.⁹¹

Siffatto onere risulta mancante, allo stato attuale, nell'ambito degli appalti privati. Sarebbe, quindi, auspicabile rendere obbligatoria tale copertura per tutti gli affidamenti di lavori ad imprese appaltatrici, indipendentemente dall'importo e dalla natura pubblica o privata del committente. Tale previsione, in ossequio a principi di equità, correttezza e giustizia, migliorerebbe il rapporto sinistri/premi delle polizze professionali, riconducendo nel loro alveo naturale le eccedenze conseguenti a responsabilità solidale.

Inoltre, a tutela del professionista, sarebbe opportuno prevedere, a cura del legislatore, modelli *standard* di schemi di polizza assicurativa, in analogia a quanto già previsto in tema di appalti pubblici⁹²: il Professionista che sottoscrive una copertura per la propria attività professionale deve essere sempre certo che il prodotto sia adeguato e corrispondente alle sue esigenze, senza dover ricorrere al parere di terzi (avvocati, consulenti, Broker, ecc...) per evitare rischi di scoperture assicurative.

Infatti, l'adozione di un **modello standard**, consistente in una sorta di **formulario di condizioni generali, minime, inderogabili ed obbligatorie per ogni tipologia di polizza**, potrebbe assicurare una maggior tutela ai professionisti. In ossequio al principio dell'autonomia privata negoziale, nonché nel rispetto del principio della concorrenza e di libertà di mercato, potrebbe prevedersi la possibilità di integrare lo schema tipo individuato dalla legge con condizioni ulteriori ed aggiuntive, a seconda dei casi specifici.

certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

⁹¹ Cfr. ANAC, funzione consultiva n. 37 del 10 luglio 2024.

⁹² Cfr. paragrafo 6.b: schemi 2.1 e 2.2 previsti dal d.m. 193/2022.

Una soluzione di questo tipo permetterebbe, peraltro, l'estensione di un tale modello di polizza alla generalità dei liberi professionisti – come architetti e ingegneri – che, in quanto persone fisiche, in caso di risarcimento sono chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale.

Finito di stampare nel mese di aprile 2025